

La posizione della Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori in vista del 27/9/2026

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Green claim, adesione per gradi

Da documentare gli interventi adottati per gestire le scorte

Pagina a cura
DI PINA RICCIARDO

Imprese all'appello per gestire le vecchie scorte di prodotti, imballaggi e materiali promozionali, in vista dell'entrata in vigore delle norme europee sulla comunicazione ambientale: si potrà procedere per gradi, ma si dovrà documentare la propria adesione alle nuove regole. Alle imprese, infatti, sarà chiesto di dimostrare le misure adottate per adeguare asserzioni ambientali ed etichette di sostenibilità predisposte prima del 27 settembre 2026. Da quella data, infatti, gli operatori economici saranno tenuti a garantire che, nell'ambito delle pratiche commerciali rivolte ai consumatori, le dichiarazioni ambientali (green claim) e le etichette di sostenibilità utilizzate nella vendita diretta al consumatore siano conformi alle disposizioni della direttiva (Ue) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Empowering consumers for the green transition - Ecgt).

A definire i criteri della gestione della fase transitoria è "l'Interpretazione comune sulle situazioni relative alle vecchie scorte" (Common understanding on old stock situation), pubblicata il 30 giugno 2026 e adottata dalla rete di cooperazione che riunisce le autorità per la tutela dei consumatori (Consumer protection cooperation - Cpc), che individua sei principi destinati a orientare l'attività delle autorità nazionali nella gestione della fase transitoria e nella valutazione delle misure adottate dalle imprese.

Dal punto di vista delle autorità nazionali, infatti, sarà data priorità alla conformità più che alla sanzione immediata. Non solo, ma si terrà conto della proporzionalità dei costi.

Contestualmente, la Direzione generale giustizia e consumatori della Commissione europea (Dg Just) ha aggiornato le risposte alle domande frequenti (Faq) pubblicate il

18 maggio 2026, sull'applicazione della direttiva (Ue) 2024/825, che chiariscono le nuove regole su green claim, etichette di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, integrando i chiarimenti sulla gestione delle vecchie scorte.

Il contesto normativo. La direttiva (Ue) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, modifica la direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali (Unfair commercial practices directive - Ucpd) e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (Consumer rights directive - Crd) per potenziare la tutela contro il greenwashing (l'uso fuorviante di dichiarazioni ambientali) e migliorare le informazioni ambientali rese ai consumatori.

Le nuove disposizioni della direttiva Ecgt disciplinano asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, ampliando l'elenco delle pratiche considerate sleali in ogni circostanza contenuto nell'allegato I della direttiva 2005/29/Ce e introducendo nuovi obblighi informativi sulla garanzia legale e commerciale.

In Italia la direttiva è stata recepita con il dlgs 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2026, entrato in vigore il 24 marzo e applicabile dal 27 settembre 2026. Il decreto modifica il Codice del consumo (dlgs n. 206/2005), introducendo all'articolo 18 le definizioni di asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione, aggiornando gli articoli 21, 22 e 23 sulle pratiche commerciali ingannevoli e ampliando la "lista nera" delle pratiche vietate, con particolare riferimento ai green claim, alle etichette prive di certificazione e alle dichiarazioni climatiche fondate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni.

Le vecchie scorte. L'interpretazione comune della rete

Consumer protection cooperation chiarisce che le cosiddette vecchie scorte comprendono un insieme molto più ampio delle sole giacenze presenti nei magazzini. Rientrano infatti prodotti e imballaggi già fabbricati, ordinati, distribuiti o già esposti presso i punti vendita, oltre ai materiali promozionali e alle comunicazioni commerciali predisposte prima del 27 settembre 2026 contenenti asserzioni ambientali o etichette di sostenibilità.

Il documento precisa, inoltre, che la direttiva (Ue) 2024/825 non disciplina l'immissione dei prodotti sul mercato ma le modalità con cui i prodotti vengono presentati ai consumatori attraverso il marketing nell'ambito dei rapporti business to consumer (B2C). Per questo motivo gli operatori economici dovranno verificare la conformità di ogni messaggio rivolto al consumatore finale, comprese dichiarazioni ambientali, etichette di sostenibilità, packaging, siti internet, interfacce digitali, pubblicità, materiali promozionali e informazioni diffuse nei punti vendita o esposti sugli scaffali.

La gestione della fase transitoria. Per assicurare un'applicazione uniforme delle nuove regole in tutti gli Stati membri, la rete Cpc individua sei principi destinati a guidare l'attività delle autorità nazionali.

Particolare rilievo assume quello dedicato agli sforzi ragionevoli e proporzionati richiesti agli operatori economici. Le autorità nazionali competenti si aspettano che le imprese compiano ogni iniziativa ragionevolmente possibile per garantire la piena conformità alle disposizioni della direttiva Ecgt entro il 27 settembre 2026 e che siano in grado di dimostrare le misure adottate.

A titolo esemplificativo, tali sforzi includono l'adeguamento degli imballaggi destinati alle future produzioni e ai nuovi ordini, l'utilizzo di adesivi correttivi o la rimozio-



ne delle etichette, ove tecnicamente possibile, l'esposizione di informazioni correttive nei punti vendita, anche online, l'aggiornamento dei siti internet, dei cataloghi digitali, dei materiali pubblicitari e promozionali, la rimozione o la correzione delle dichiarazioni ambientali presenti sulle interfacce digitali, nonché il coordinamento con fornitori e altri operatori della filiera.

Le imprese sono inoltre invitate a documentare le attività svolte, le relative tempistiche, le procedure interne di conformità, le verifiche effettuate e le ulteriori iniziative adottate.

In presenza di specifiche criticità transitorie legate alle dichiarazioni ambientali o alle etichette di sostenibilità delle vecchie scorte, le autorità competenti possono astenersi dal richiedere agli operatori economici il ritiro o la distruzione dei prodotti.

Il documento precisa che tali interventi possono risultare irragionevoli quando determinano costi sproporzionati o danni ambientali non necessari, in contrasto con gli stessi obiettivi perseguiti dalla direttiva.

Le imprese sono chiamate ad avviare, senza indugio, il percorso di adeguamento, dimostrando le iniziative intraprese per conformare asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità e materiali di comunicazione prima dell'applicazione della direttiva. La capacità di documentare le atti-

vità svolte rappresenta quindi uno degli elementi che le autorità potranno prendere in considerazione nella valutazione dei singoli casi.

L'attività di vigilanza dovrà inoltre essere esercitata secondo criteri di gradualità. Le autorità nazionali mantengono integralmente i poteri previsti dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ma possono programmare gli interventi attribuendo priorità alle violazioni più rilevanti e alle situazioni che richiedono un intervento immediato, accompagnando gli operatori economici nella fase iniziale di applicazione della disciplina.

La gestione delle vecchie scorte dovrà essere valutata caso per caso, tenendo conto dei vincoli pratici che caratterizzano ciascun operatore economico. Tra questi figurano la durata di conservazione del prodotto, la rotazione delle scorte, i volumi di magazzino, gli ordini di produzione o di acquisto già effettuati, i cicli di confezionamento, le dipendenze dalla catena di approvvigionamento, la fattibilità tecnica e la proporzionalità delle misure correttive, e, più in generale, ogni circostanza oggettiva che possa incidere sui tempi necessari per raggiungere la conformità.

Nella fase iniziale di applicazione della direttiva le autorità nazionali sono invitate a privilegiare un approccio orientato alla conformità, gra-

duando gli interventi in base alla gravità delle violazioni e alle circostanze del singolo caso.

Priorità quindi a informazione, richieste di chiarimenti e di documentazione, nonché a interventi correttivi entro tempi ragionevoli, riservando le sanzioni ai casi di mancato o insufficiente adeguamento.

L'aggiornamento delle Faq. L'aggiornamento pubblicato il 30 giugno 2026 della Direzione generale giustizia e consumatori della Commissione europea (Dg Just) non modifica il contenuto delle 21 Faq diffuse il 18 maggio 2026 sull'applicazione della direttiva (Ue) 2024/825.

La struttura del documento, i quesiti affrontati e le relative soluzioni interpretative restano infatti invariati. La novità interessa in particolare la Faq n. 18, dedicata all'applicazione delle nuove regole ai prodotti già esistenti, che viene espressamente collegata all'Interpretazione comune sulle situazioni relative alle vecchie scorte, elaborata dalla rete Consumer Protection Cooperation (Cpc), richiamata tra i documenti di riferimento. Restano confermati i principali chiarimenti: applicazione ai rapporti B2C, esclusione della CsrD salvo utilizzo commerciale delle informazioni, regole su green claim ed etichette di sostenibilità e obblighi su garanzia, durabilità e riparabilità dei prodotti.

© Riproduzione riservata

I sei criteri della Cpc	
Principio	Cosa prevede
Adeguamento tempestivo	Le imprese devono attivarsi senza indugio per conformare green claim ed etichette di sostenibilità
Gradualità dei controlli	Le autorità possono programmare gli interventi in base alla gravità delle violazioni e alla fase iniziale di applicazione
Valutazione caso per caso	Devono essere considerati durata del prodotto, rotazione delle scorte, ordini, supply chain e fattibilità tecnica
Sforzi ragionevoli	Sono valorizzati interventi proporzionati come aggiornamento del packaging, siti web, pubblicità, etichette e punti vendita
Proporzionalità	Ritiro o distruzione dei prodotti possono essere evitati se comportano costi o impatti ambientali sproporzionati
Conformità prioritaria	Nella fase iniziale prevalgono informazione, chiarimenti e tempi ragionevoli per adeguarsi